

## RICORSO CIPUR SULLA RICOSTRUZIONE DEL LIVELLO STIPENDIALE POST BLOCCO DEGLI SCATTI (RICORSO E-2011)

### I MOTIVI E LA TIPOLOGIA DELL'AZIONE

Il CIPUR ha espletato tutti i tentativi possibili per far eliminare, mediante un intervento legislativo, quella parte del comma 21 dell'art. 9, secondo periodo, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, che recita "Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.". In altri termini, per professori e ricercatori universitari il livello stipendiale successivo al blocco degli scatti è identico a quello precedente il blocco: ai fini della progressione retributiva i tre anni di blocco si riverberano in una diminuzione della retribuzione in tutto l'arco della carriera.

In totale contrasto con ciò, per il personale di cui alla legge n. 27/1981 (Magistrati, avvocati dell'Avvocatura dello Stato etc.) al successivo comma 22 si stabilisce invece che " ... Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.". In altri termini, per questi privilegiati, alla fine del periodo di blocco degli scatti il livello stipendiale risulta aggiornato a quello che sarebbe stato in assenza di blocco.

Tale differenza di trattamento, che induce un danno che va ben al di là del blocco triennale degli automatismi e che si riflette su tutto il prosieguo della progressione stipendiale, costituisce una inaccettabile discriminazione che all'interno del pubblico impiego non contrattualizzato si perpetra nei soli nostri confronti.

*I nostri sforzi, non tesi quindi ad allontanare da noi il calice amaro del blocco degli scatti (che ci vede vittime insieme a tutto il pubblico impiego contrattualizzato e non) non hanno avuto esito. Come preannunciato, quindi, il CIPUR propone ai colleghi di ricorrere per via giudiziaria (Ricorso E-2011) al fine di contestare la legittimità del combinato disposto dai due periodi dei commi 21 e 22 dell'art. 9 (sopra riportati) del D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/10.*

I ricorsi saranno presentati ai TAR competenti per territorio. Per tale motivo sarà operativamente possibile proporli solo per le sedi nelle quali il numero degli aderenti risulterà al di sopra di 25. Nel caso tale soglia non venisse raggiunta, agli eventuali richiedenti la adesione verrà rimborsato il contributo, di cui al successivo punto 1, versato (diminuito del 10% per spese di segreteria).

### 0- CHI NON PUÒ ADERIRE

Sono esclusi dal ricorso i colleghi che SIANO RICORRENTI IN ALTRI RICORSI RELATIVI AGLI SCATTI CHE CONTENGANO UNA SUBORDINATA CHE PREVEDA, nel caso di mantenimento degli scatti, L'AGGIORNAMENTO DEL LIVELLO STIPENDIALE A QUELLO CHE SAREBBE STATO IN ASSENZA DI BLOCCO

### 1- CHI PUÒ ADERIRE, MODALITA' DI ADESIONE, CONTRIBUTO

Il ricorso, cui si aderisce PREVIA ISCRIZIONE AL CIPUR, è rivolto a tutti i professori e ricercatori universitari. Rammentiamo che più carriera si ha davanti più alto è il danno attualmente previsto.

L'adesione si attua con il versamento di un contributo di euro 200,00 da corrispondersi *tramite bonifico bancario sul c.c. bancario CIPUR n. 602050 della BCC - Banca di Mantignana, filiale di Via Settevalli Perugia, ABI: 08630 - CAB: 03000 - CIN: U - IBAN: IT88*

*U 08630 03000 000000602050, con causale: " contributo per l'adesione al ricorso E/2011"*  
entro il 31 ottobre 2011.

COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO DEV'ESSERE INVIATA VIA FAX ( n. 075-5008851), alla Segreteria Nazionale CIPUR. NEL FAX DEVE ESSERE INDICATO CON CHIAREZZA NOME, COGNOME, NUMERO TELEFONICO ED INDIRIZZO E-MAIL, POSIZIONE RICOPERTA, UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTO DI APPARTENENZA, RECAPITO POSTALE.

*Il contributo è richiesto come parziale contribuzione alle spese sostenute dal CIPUR nella sua qualità di promotore del ricorso a favore degli aderenti.*

## **2- RACCOLTA DELLE DELEGHE**

Le istruzioni per le modalità della raccolta delle deleghe e degli ulteriori adempimenti necessari per dare il via alla azione in essere verranno tempestivamente inviate AI SOLI ADERENTI AL RICORSO.

Gli aderenti sono pregati di tenere rapporti diretti solo con la Segreteria Nazionale del CIPUR e non contattare l'Avvocato consulente del CIPUR e tantomeno gli avvocati domiciliatari che avranno il solo compito di raccogliere le firme di delega e depositare l'atto.

Prof. Vittorio Mangione